



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2016 (punto N 63 )**

Delibera N 1379 del 27-12-2016

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Katia BELVEDERE*

*Estensore Angela COLACICCO*

*Oggetto*

Approvazione dello schema-tipo di convenzione e relativi allegati, tra la Regione Toscana e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associ

*Presenti*

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	FEDERICA FRATONI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

*Assenti*

ENRICO ROSSI	STEFANO CIUOFFO
--------------	-----------------

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	SCHEMA TIPO
2A	Si	Cartaceo+Digitale	DISCIPLINARE

2B	Si	Cartaceo+Digitale	ASSOCIAZIONI DISCIPLINARE UNITA' DI RACCOLTA
2C	Si	Cartaceo+Digitale	DISCIPLINARE ATTIVITA' AGGIUNTIVE
3	Si	Cartaceo+Digitale	QUOTE DI RIMBORSO

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), e richiamati, in particolare, i seguenti articoli:

- l'art. 1 che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali al fine di conseguire:
  - a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
  - b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
  - c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
  - d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema emergenza-emergenza e dei trapianti;
- l'art. 6, comma 1, lett. b), che stabilisce, tra l'altro che, con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- art. 7 comma 2, che stabilisce, che le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative Federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;

Visti:

- il Decreto del Ministro della Salute 2 Novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- il Decreto del Ministro della Salute 18 Aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";
- il Decreto Legislativo 20 Dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il Decreto del Ministro della Salute 21 Dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2008 n. 13";
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (Rep. Atti n. 115/CSR);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (Rep. Atti n. 61/CSR) del 14 Aprile 2016);

Considerato che:

- la Legge n. 219/2005 all'art. 5, comma 1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;
- le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della Legge 21 Ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e

impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

- l'attuazione dell'Accordo 16 Dicembre 2010 relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, prevede l'adeguamento sia dei servizi trasfusionali sia delle Unità di Raccolta, gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori, ai requisiti previsti dalle normative nazionali e di derivazione europea, anche per la raccolta di plasma da inviare all'industria per la produzione di medicinali emoderivati, attraverso il percorso di autorizzazione e accreditamento regionale;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale:

- 255 del 06.04.2009 (Approvazione dello schema tipo di accordo, ai sensi della L. 219/05, tra la Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti e dei rimborsi minimi per le attività associative e di raccolta);
- 1221 del 28.12.2012 (Rinnovo dell'Accordo, ai sensi della L. 219/05, tra la Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 06.04.2009;
- 46 del 02.02.2016 (Ridefinizione del Sistema Trasfusionale Toscano e revoca della delibera G.R. 230/2014);

Considerata la necessità di prevedere uno specifico schema tipo di convenzione articolato a seconda della tipologia di attività che Associazioni e Federazioni dei donatori svolgono nell'ambito della Regione, al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno, stanti le considerazioni sopra evidenziate, prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 14 aprile 2016 (Repertorio Atti n. 61/CSR);

Considerato che la sopra citata Legge n.219/2005 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, prevedendone la partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e tutela dei donatori;

Rilevato che il ruolo delle Associazioni del Volontariato della donazione del sangue:

- è volto a promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti;
- educa alla donazione volontaria, responsabile, periodica, anonima e gratuita;
- sensibilizza i donatori di sangue perché donino con periodicità;

Considerato, altresì, che il modello trasfusionale toscano:

- negli anni si è dimostrato un sistema di eccellenza, garantendo l'autosufficienza regionale e l'accesso alle cure di tutti i ricoverati negli ospedali toscani e rappresenta una specificità nel panorama nazionale, vedendo il 95% delle donazioni effettuate presso i Servizi trasfusionali e solo il 5% presso le Unità di Raccolta associative;
- ha favorito una piena collaborazione tra pubblico e privato sociale concentrando le attività delle Associazioni sulla chiamata e sulla promozione in modo da consolidare la coesione sociale della comunità lasciando al pubblico le funzioni sanitarie attraverso la rete dei 38 Servizi trasfusionali

presenti in tutti i presidi ospedalieri assicurando la capillarità della raccolta e delle attività di medicina trasfusionale

Ritenuto, in coerenza con quanto stabilito dal citato Accordo, adottare lo schema tipo di convenzione, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed i documenti tecnici “Disciplinare della gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, “Disciplinare della gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell’art.7 comma 4, della Legge 21 Ottobre 2005 n. 219” e “Disciplinare delle attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore” rispettivamente allegato 2a, allegato 2b e allegato 2c, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, pertanto, che, a tutela del modello organizzativo del sistema trasfusionale toscano, riconfermato anche nella riorganizzazione dell'intero sistema sanitario con la l.r. 84 del 28 dicembre 2015, “(Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005) e ribadito con la delibera GR 46 del 02/02/2016 (Ridefinizione del Sistema trasfusionale toscano e revoca della delibera GR 230/2014), le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta, a saldo invariato, previo confronto con le Associazioni di Volontariato, rappresentative a livello regionale, nonché in base all'accordo raggiunto tra le parti, in linea a quanto già precedentemente concordato nell'applicazione dell'Accordo del 20 marzo 2008, vengono determinate così come definito nell'allegato 3 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, procedere a dare applicazione all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n. 61/CSR) del 14 Aprile 2016) coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali e nel rispetto dell’autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, attraverso la stipula di atti convenzionali tra Regioni/Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie, e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, rappresentative a livello regionale, in base allo schema tipo di convenzione sopra richiamato;

Dato atto che le convenzioni stipulate producono effetti a far data dal 1 gennaio 2017 e hanno una validità di tre anni dalla stipula, fatto salvo l’aggiornamento dell’ l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n. 61/CSR) del 14 Aprile 2016, secondo le modalità ivi previste.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione:

- Allegato 1: Schema tipo di convenzione tra la Regione Toscana e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219);

- Allegato 2a: Disciplinare della gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- Allegato 2b: Disciplinare della gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue (ai sensi dell'art. 7 comma 4, della Legge 21 Ottobre 2005 n. 219);
- Allegato 2c: Disciplinare delle attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore;
- Allegato 3: Quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;

2) di stabilire che alla convenzione di cui al punto 1) accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della Legge n. 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;

3) di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di ottemperare alla sottoscrizione delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

4) di impegnare il Centro Regionale Sangue (CRS) ad aggiornare l'Albo regionale delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ed a definirne i relativi codici identificativi;

5) di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli enti del SSR.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007”.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile  
Katia Belvedere

Il Direttore  
Monica Piovi